

Siena, 10.10.2018

AREA COMPLIANCE

DIREZIONE GGC - STAFF PENALE E PROMOZIONE FINANZIARIA

Oggetto: Informativa per il Comitato Direttivo su sentenza di condanna per usura del Tribunale di Firenze sez. I penale depositata in data 26.9.2018 nei confronti del dipendente Pino Forte

La presente per informare il Comitato Direttivo di BMPS che con sentenza depositata in data 26.9.2018 il Tribunale di Firenze, sez. I Penale, ha condannato per il reato di usura il dipendente Pino Forte (attualmente in organico alla DTR Firenze Centro-Est), all'epoca dei fatti direttore della filiale di Certaldo.

Si precisa che si tratta di una mera informativa sul caso ritenuta doverosa per la particolarità del reato, ferme restando le attività di audit e disciplinari in corso riservate alle competenti funzioni.

La pena irrogata, con sentenza non ancora definitiva, è di 3 anni e 6 mesi di reclusione ed € 9.000,00 di multa, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni ed al pagamento delle spese processuali. A carico del dipendente è stata liquidata anche una provvisoria per danni morali in favore delle due parti civili di € 30.000,00 ciascuna, oltre spese di lite, rinviando la definitiva quantificazione del danno in sede civile.

La medesima sentenza ha assolto l'altro dipendente imputato Corrado Galli, all'epoca vice direttore della Filiale di Certaldo, per non aver commesso il fatto, non ricoprendo alcun incarico direttivo nel momento in cui si sono verificati gli eventi di causa.

La condotta criminosa ascritta è la seguente: "Per far fronte alla situazione di grave indebitamento in cui verteva la loro società 'Noi Sport di Lottini Maurizio & C.' - esposta per circa € 158.000,00 - le parti civili, clienti della filiale di Certaldo, venivano indotte a sottoscrivere in data 24.5.2006 un mutuo *fondiario con ipoteca sull'abitazione di proprietà per € 150.000,00, di cui € 10.000,00 venivano destinati alle spese di istruttoria del mutuo ed estinzione delle posizioni debitorie personali aperte, mentre i restanti € 140.000,00 venivano riversati sul conto corrente n.15342.35 aperto alla società* in data 10.5.2006 e successivamente investiti nella polizza «Propensione Top 75PT», posta a *garanzia dell'apertura di credito concessa su un ulteriore conto corrente n. 15372.19, acceso in data 23.5.2006. Su questo ultimo conto è stato effettuato immediatamente uno scoperto, accreditando sul cc originario n. 11964.13 l'intero importo garantito di € 140.000,00 a parziale copertura dell'iniziale esposizione*".

Il Collegio Giudicante ha ritenuto pienamente integrata la fattispecie di cui all'art. 644, comma 3, del Codice Penale (cosiddetta «**usura in concreto**»), essendo stata provata sia la **sussistenza di una sproporzione tra la prestazione complessiva della Banca e la controprestazione promessa dalle vittime** sia la **situazione di difficoltà economica** in cui vertevano le persone offese.

Alla luce delle risultanze processuali, tra cui diverse dichiarazioni testimoniali, è risultato chiaro al Collegio che il Dir. Forte era mosso dal solo interesse a raggiungere il budget di filiale relativo alla vendita di determinate polizze.

La sentenza chiarisce anche che i tassi di interesse applicati alle singole operazioni contestate erano in linea con quelli usualmente praticati, rispettando i tassi soglia.

Per quanto concerne le implicazioni per la Banca si evidenzia:

- a) non essendo l'usura ricompresa nel catalogo dei reati presupposto, la Banca non è soggetta a sanzioni ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 (Responsabilità Amministrativa degli Enti).

- b) Dal punto di vista civilistico, invece, tenuto conto che è già stata liquidata una provvisoria per danni morali di € 30.000,00 a ciascuna delle vittime, è probabile che queste ultime, agendo in sede civile per l'esatta quantificazione dei danni patiti (la società è anche stata dichiarata fallita nel dicembre 2012), chiamino in causa la Banca (soggetto sicuramente solvibile rispetto al condannato persona fisica), chiedendone ad esempio l'accertamento della responsabilità ex art. 2049 c.c. (Responsabilità dei Committenti) che si configura come una sorta di responsabilità oggettiva del datore di lavoro per i danni derivanti dal fatto illecito commesso dal dipendente nell'esercizio delle sue funzioni.
- c) Le controparti potrebbero altresì agire civilmente contro la Banca ai sensi dell'art. 1815 c.c. del Codice Civile per far valere la nullità degli interessi ed oneri ed ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato con contestuale ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti.

Al di là di ciò la vicenda espone a rischi di natura reputazionale nel caso in cui alla condanna fosse data diffusione sugli organi di stampa.

\* \* \*

Tutto quanto sopra considerato, si precisa che i processi aziendali di gestione del rischio in materia di usura ed i relativi presidi sono incentrati sulla prevenzione del reato – non rilevato in questo giudizio - che si concretizza nel superamento dei limiti oltre i quali gli interessi sono sempre usurari (c.d. «tassi soglia»). La prevenzione della c.d. «usura in concreto» o «soggettiva» risulta difficilmente attuabile mediante controlli a distanza, basandosi la stessa su specifiche condotte degli operatori che, come nel caso di specie, possono concretizzarsi nelle fattispecie più disparate.

Tenuta comunque in considerazione la rilevanza della pronuncia in esame e la sua innovatività, si ritiene **necessario avviare fin da subito una campagna info formativa per la Rete con il coinvolgimento delle Funzione Crediti e Mercati** e la contestuale **revisione dell'attuale corso di formazione** con rafforzamento dei contenuti dedicati all'usura in concreto..

In particolare bisognerà porre l'accento sui **rischi legati ad iniziative di cross selling** ed operazioni strutturate, soprattutto **nei confronti di clientela in difficoltà economica**; alcune operazioni, infatti, seppure costituite dall'accensione contestuale di singoli rapporti contrattuali posti in essere nel rispetto dei tassi soglia, considerate nel loro complesso possono determinare una sproporzione tra i costi sostenuti e la prestazione in denaro fornita dalla Banca, configurando come nel caso in parola l'ipotesi delittuosa dell'usura soggettiva o "in concreto" di cui all'art. 644 c.3 C.P.

A valle del passaggio in Comitato Direttivo e comunque sulla base di eventuali ulteriori spunti che potranno essere ricevuti, sarà inoltre fatta l'analisi di possibili rafforzamenti di processo, normative e controlli, coinvolgendo le varie funzioni, in primis delle Direzioni CCO e CLO, definendo un piano e le relative scadenze entro fine ottobre.

I RESPONSABILI



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI FIRENZE**

**Sez. I<sup>a</sup> penale**

**in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:**

**Dott.ssa Maria Filomena De Cecco**

**Presidente**

**Dott.ssa Agnese Di Girolamo**

**Giudice**

**Dott.ssa Annalisa Angeli**

**Giudice O.**

**ha pronunciato e pubblicato, con motivazione contestuale all'esito del giudizio ordinario, la seguente**

**SENTENZA**

**nei confronti di:**

**GALLI CORRADO, nato a Siena (SI) il 03.03.1971, difeso di fiducia dall'Avv. A. D'Avirro del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio (giusto verbale di interrogatorio del 7.2.2014);**

**-libero, presente-**

**e**

**FORTE PINO, nato in Venezuela il 27.06.1966, difeso di fiducia dall'Avv. E. Marzaduri del Foro di Lucca, come da nomina del 01.07.2015, e dall'Avv. A. Boris del Foro di Lucca, come da nomina intercorsa in udienza in data 28.02.2018, ed elettivamente domiciliato in via Giovanni XXIII n. 29, Empoli (FI);**

**-libero, già presente-**

**IMPUTATI**

**Del delitto p. e p. dall'art. 644, commi 1, 3, 5 n. 1) e 4), 110 c.p. perché, in concorso tra loro,**

- Forte Pino, quale direttore**
- Galli Corrado, quale vice direttore**

**della banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Certaldo, mediante la stipula del contratto di apertura di credito del 29.5.2006 sul conto corrente n.15372.19, acceso presso la filiale, si facevano promettere e dare, per la banca sopra indicata, da Lottini Maurizio e Ciappi Serenella in proprio e quali legali rappresentanti della sas "Noi Sport di Lottini**

*Maurizio & C.*, in corrispettivo della messa a disposizione della somma di 140.000 euro mediante apertura di credito, interessi usurari, dal momento che il tasso effettivamente applicato all'operazione, era superiore al valore soglia così come determinato dagli artt. 2 e 3 legge 7 marzo 1996, n. 108, e tenuto anche conto del complesso di operazioni poste in essere (concessione di mutuo trentennale, apertura di vari conti correnti con spese trimestrali, stipulazione polizza, entità degli interessi passivi sui conti correnti), tutte tra loro collegate e strumentali all'unico finanziamento predetto di euro 140.000,00;

*con le aggravanti di aver agito nell'esercizio di una attività bancaria e di aver commesso il reato in danno di persona che svolge attività imprenditoriale.*

*Fatto commesso a Certaldo e Firenze dal 29.5.2006 fino al 7/3/07*

#### **PARTI CIVILI:**

- **LOTTINI MAURIZIO**, nato a San Casciano Val di Pesa (FI) il 4.06.1957, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Ancilotti del Foro di Firenze, come da nomina in calce alla dichiarazione di costituzione di parte civile del 22 febbraio 2016.

- **CIAPPI SERENELLA**, nata a Empoli (FI) il 3.08.1959, rappresentata e difesa dall'Avv. F. Caroni del Foro di Siena, come da nomina in calce alla dichiarazione di costituzione di parte civile del 22 febbraio 2016.

#### **Le parti hanno concluso come segue:**

**Il P.M.:** con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche condanna ad anni tre di reclusione per ciascuno degli imputati.

**la Difesa della Parte civile Lottini:** dichiararsi gli imputati responsabile dei reati ascritti e loro condanna al risarcimento dei danni liquidati in € 250.000 con una provvisoria di € 50.000,00.

**la Difesa della Parte civile Ciappi:** dichiararsi gli imputati responsabile dei reati ascritti e loro condanna al risarcimento dei danni liquidati in € 250.000 con una provvisoria di € 50.000,00.

**la Difesa dell'imputato Galli:** assoluzione perché il fatto non sussiste.

**la Difesa dell'imputato Forte:** assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. In subordine rinnova istanza ex art. 507 c.p.p. di audizione del proprio consulente di parte.

#### **IL TRIBUNALE DI FIRENZE**

*Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.*

#### **DICHIARA**

**FORTE PINO** colpevole del reato a lui ascritto ai sensi dell'art. 644 commi 1, 3 seconda parte, 5 n. 1) e 4) c.p. e lo

#### **CONDANNA**

alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed € 9.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

*visto l'art. 29 c.p.*

## **DICHIARA**

**FORTE PINO** interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

*Visto l'art. 530 c.p.p.*

## **ASSOLVE**

**GALLI CORRADO** dal reato a cui ascritto per non aver commesso il fatto;

*visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.*

## **CONDANNA**

**FORTE PINO** al risarcimento dei danni sofferti dalle costituite parti civili per la cui liquidazione definitiva rinvia al competente giudice civile, riconoscendo sin d'ora una provvisoria immediatamente esecutiva pari a € 30.000,00 ciascuna ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa che si liquidano in complessivi € 5.310,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge per ciascuna parte civile.

### **Motivazione contestuale**

Con decreto che dispone il giudizio del 23.02.2016 gli imputati Forte Pino e Galli Corrado venivano rinviati a giudizio avanti questo Tribunale per rispondere dei reati di cui all'imputazione.

All'udienza del **31 gennaio 2017**, alla presenza delle parti civili costitutesi in sede di udienza preliminare, venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti; il collegio poi rinviava per la loro assunzione all'udienza del **31 gennaio 2018**. A tale udienza, dopo aver rinnovato l'apertura del dibattimento posto l'intercorso mutamento della composizione dell'organo giudicante, si procedeva all'escussione dei testi, nonché parti civili, Lottini Maurizio e Ciappi Serenella e del consulente tecnico dell'accusa dott. Baccile. All'esito il collegio rinviava all'udienza del **14 febbraio 2018**. A tale udienza l'istruttoria dibattimentale si articolava nell'escussione dei testi Lottini Andrea, Calma Antonina e del consulente tecnico di parte civile dott.ssa Di Renzone; il collegio rinviava poi all'udienza del **28 febbraio 2018**. A tale udienza venivano escussi il consulente tecnico della difesa Forte dott. Conoscenti e il consulente tecnico della difesa Galli Rag. Mario Bezzi nonché la teste Giannini; acquisita produzione documentale proveniente dalla parte civile, il collegio rinviava poi all'udienza del 14 marzo 2018. All'udienza del **14 marzo 2018** il collegio, preso atto che gli Avv. A. D'Avirro, E. Marzaduri e A. Boris dichiaravano di aderire all'astensione dalle udienze penali proclamata per quel giorno, rinviava, **con sospensione dei termini di prescrizione**, all'udienza del **4 settembre 2018**. Alla predetta udienza si procedeva all'esame del testimone Paolo Giannini, veniva acquisita ulteriore documentazione prodotta dalla difesa degli imputati i quali rendevano spontanee dichiarazioni e venivano acquisiti, su richiesta del Pubblico Ministero, i verbali di interrogatorio degli imputati che si avvalevano della facoltà di non rispondere in sede di esame, dopodiché il Presidente dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità di tutti gli atti. Dopo la discussione il Collegio si ritirava in camera di consiglio e rinviava all'udienza del **26.9.2018** per eventuali repliche del Pubblico Ministero. A tale udienza, previa

rinuncia del Pubblico Ministero alle repliche, dopo essersi ritirato in camera di consiglio veniva data lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.

\*\*\*\*\*

All'esito dell'istruttoria dibattimentale testimoniale è emerso quanto segue.

- **LOTTINI Maurizio** ha riferito che negli anni 2006/2007 svolgeva una attività di commercio al dettaglio di abbigliamento e articoli sportivi, iniziata nel 1981. Il rapporto con la MPS si era sviluppato nel tempo per la gestione dell'azienda. Negli anni 2006/2007 era iniziata la crisi, con un indebitamento sempre maggiore, con esposizioni debitorie con la MPS. Continua dicendo *"siamo entrati in un vortice dove praticamente non si poteva dire di no, anche se ci accorgevamo che c'erano dei conti correnti, anzi ne sono stati nominati tantissimi e ne mancano, di dove di alcuni non ne eravamo neanche a conoscenza, servivano solo come transito. O facevi così o altrimenti non potevi andare avanti. Nella fattispecie di quella polizza propensione maledetta che, scusate, ci venne proposta, nacque male. Nacque male perché c'era una enorme difficoltà. Doveva essere una cosa relativa a 5, 6, e 7 mesi, sapendo che ci costava un occhio della testa quella operazione lì"*. Quanto a chi gli propose l'operazione riferisce **che l'allora direttore** gli disse *"Maurizio, qui siamo nelle peste. Non se ne cava le gambe. C'è un solo sistema. Tu aiuti me e io aiuto te. Lui doveva raggiungere il budget per vendere queste polizze propensione, io avevo bisogno di soldi, che si fa? Fai una polizza propensione, con questa si garantisce lo scoperto di conto...Praticamente quella cosa lì, dicendomi che, anche se era per l'azienda penalizzante, passato 5-6 mesi si riequilibravano certe cose e veniva tolta. Non si è tolta nell'anno e mezzo che è rimasto lui"*. Avevano paura, in quel periodo, di essere protestati per assegni non pagati per mancanza di provvista. Attualmente la sua casa è all'asta. E' fallito in data 11.12.2013 dopo aver portato lui i libri in Tribunale.
- **CIAPPI Serenella** ha riferito che quando hanno sottoscritto il mutuo *"si stava un po' con l'acqua alla gola. Eravamo un po' in difficoltà...c'era stato detto che se non si prendeva questo mutuo per coprire il conto, gli affidamenti venivano tolti ovviamente"*.
- **LOTTINI Andrea**, figlio unico delle parti civili, ha riferito che nel periodo che va dal 2005 al 2006 *"sono stato chiamato dall'allora direttore della sede di Certaldo del Monte dei Paschi di Siena a contribuire, diciamo, cioè quindi a cercare di dare una mano per i debiti dell'azienda per ripianarlo, a prendere un finanziamento di...personale di circa 15 mila euro. Questi qui, questi soldi, sono stati immediatamente messi nell'azienda. Perché questa cosa? Perché mi fu detto direttamente dall'allora direttore, con mio padre lì testimone, che data la situazione dell'azienda in quel momento, già allora, non era più possibile dare nessun altro tipo di finanziamento a loro direttamente, nessun tipo di prestito o fido, e che quindi chiedendo altro sarebbe caduta la situazione. Quindi io accettai anche avendo fiducia che ripartisse grazie a questo mio impegno"*. Poco tempo dopo *"venne chiesto ai miei genitori di sottoscrivere un mutuo sulla casa di famiglia per poter poi finanziare ancora questa cosa"*. La casa è ora all'asta.
- **CALMA Antonina**, impiegata dello studio Latini di Certaldo che seguiva l'azienda a livello fiscale, ricorda che in quegli anni la società aveva uno scoperto con il MPS di circa 150.000 euro. Sa che è stato erogato il mutuo a copertura dell'indebitamento ma ricorda di aver chiesto del perché con la provvista non si è estinto il debito; gli è stato risposto che i soldi erano stati investiti in una polizza. Lei rappresentò al Lottini che gli interessi passivi delle operazioni erano altissimi, *"c'era un giro vizioso di interessi passivi esagerato"*, e gli suggerì di disdettare la polizza. Lui disse che era in ottimi rapporti con la Banca e che con loro avrebbe parlato. In seguito lui le disse che in banca gli dissero che, in caso di disdetta, *"ci sarebbero state delle ripercussioni con il rientro immediato di tutti gli altri conti correnti che erano in negativo"*.
- **BEZZI Mauro**, ex Dirigente del gruppo MPS, riferisce che la sua relazione considera il periodo che va dal 17 giugno 2005 al 17 gennaio 2008 che è il periodo di permanenza di GALLI Corrado in filiale. Afferma che gli oneri della complessiva operazione al netto degli interessi attivi di polizza è di circa 150.000,00 euro.
- **GIANNINI Laura**, che negli anni 2006 e 2007 dipendente della MPS e gestiva le aziende, linea *small business*, ha riferito che all'epoca in filiale il direttore era Forte e Galli il sostituto del direttore, uno titolare e l'altro sostituto. Secondo lei non emergeva, al 2006 e 2007, alcuna



situazione di difficoltà della società tale da destare preoccupazione. Non ricorda di cali di fatturato. Parla di altri fidi nel 2007! Il dott. Pino FORTE è stato Direttore dal 21.3.2005 al 3.7.2007.

- **GIANNINI Paolo**, responsabile del servizio legale della MPS negli anni 2006/2007, ha riferito che non spettava al suo ufficio la verifica dei tassi applicati con riferimento alla normativa antiusura. L'ufficio svolgeva un'attività di monitoraggio che consisteva nell'essere coinvolti in qualche riunione in cui si stabilivano quali erano i processi per determinare la contrattualistica della banca.
- **FORTE Pino**, in sede di dichiarazioni spontanee, ha dichiarato che il mutuo stipulato dal Lottini e la Ciappi è stato *"procacciato, intermediato e canalizzato alla filiale da un'agenzia di Certaldo convenzionata con la banca a livello nazionale"*. Si è trattato di un *"mutuo nato fuori dalla filiale"*. L'istruttoria del mutuo è stata automatica ed elettronica. Ha affermato che il Lottini e la Ciappi non hanno mai parlato con lui di questa operazione di cui è venuto a conoscenza solo il 19.5.2006 *"a delibera di mutuo già elettronica avvenuta"*. La banca non aveva alcuna autonomia in ordine ai tassi. Per quanto riguarda l'operazione di scoperto di conto afferma che il Lottini e la Ciappi non ne hanno mai parlato con lui. I due avevano una interlocuzione pressoché quotidiana con la linea small della filiale; il tutto era gestito dal direttore vicario che firmava i contratti. Dal 3.7.2007 è stato trasferito alla filiale di Lucca in qualità di titolare e mai negli anni a seguire ha avuto reclami per il suo operato quale direttore della filiale di Certaldo. Inoltre il rapporto tra la NOI SPORT e il Lottini e la Ciappi con la filiale di Certaldo è proseguito con nuove richieste di affidamento e un mutuo alla banca. Nei bilanci del 2005/2006/2007 della Noi Sport, consegnati dal Lottini alla banca, si evince che la società è una azienda in costanza di utili, i ricavi superano i costi. Il bilancio del 2007 evidenzia un patrimonio netto di 623.000 euro. In sede di interrogatorio delegato alla GdF in data 2.12.2013 **FORTE Pino** ha affermato che *"l'apertura del conto e la concessione dell'affidamento non sono stati da me trattati nel merito in quanto tutta la pratica è stata trattata, istruita e deliberata dall'allora vice direttore della filiale Galli Corrado...Evidenzio che il signor Lottini Maurizio, essendo un cliente storico della banca, è possibile che abbia potuto parlare con me nei termini generali dell'operazione che poi però è stata totalmente portata a termine dal vice direttore"*. Ha poi aggiunto *"mi sono correttamente uniformato alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella determinazione del TAEG"*.
- **GALLI Corrado**, in sede di dichiarazioni spontanee, ha dichiarato che ha lavorato presso la filiale della MPS di Certaldo dal maggio 2005 al 17 gennaio 2008 come impiegato responsabile dell'ufficio aziende. Lavorava con Giannini Laura e Meini Tiziana, ora in pensione. Non era un funzionario, né dirigente di banca, non aveva alcuna autonomia decisionale propria. Sostituiva il titolare solo in caso di malattie o ferie. Nulla ha da dichiarare circa il mutuo stipulato personalmente dal Lottini e la Ciappi perché lui si occupava di aziende. Quanto allo scoperto di conto corrente ha affermato che *"fu istruito sulla base del bilancio 2005...dove si denota come si diceva prima un fatturato di 2.200.000 euro e un risultato economico positivo di bilancio, la società non aveva nessun tipo di problema, non c'erano pregiudizievoli né criticità, godeva di ottima salute, tant'è vero che l'istruttoria è stata anche abbastanza veloce. a fronte di questo impegno finanziario della banca il signor Lottini canalizzò sul conto corrente la somma equivalente di 140.000 euro, mettendola temporaneamente in una polizza che aveva la caratteristica di essere a capitale garantito, quindi un ramo primo, una gestione separata, capitale garantito sempre in qualsiasi momento, poteva essere riscattata anche il giorno dopo e un minimo garantito anche abbastanza elevato perché era oltre il 2 %, poi effettivamente ha reso quasi il 3,70 % perché il fondo al 2010 quando l'ha riscattata ha preso ben oltre 22 mila euro di interessi"*. Quanto al fido sul conto corrente 15372 *"questo è stato aperto per volontà sulla banca, rispettando i principi e le caratteristiche normative sul credito della banca stessa. Perché? Sul conto ordinario dell'azienda c'era già un fido di scoperto di conto corrente di 75 mila euro, se fosse stato formalizzato il fido su questo conto corrente ordinario, ci sarebbe stata confusione di utilizzo, non si sarebbe distinto qual era l'utilizzo dello scoperto normale ordinario rispetto a quello scoperto garantito dalla polizza, quindi in questo caso la normativa del credito parla chiaro, va aperto un conto corrente a parte e formalizzato su un conto corrente a parte"*. Afferma che sul conto corrente 1537219 non vi è stato alcun superamento del tasso soglia usurario, neppure alla luce delle indicazioni della Suprema Corte di cassazione a sezioni

unite del 20.6.2018. Lottini e Ciappi non hanno mai presentato reclami scritti o verbali nei suoi confronti e mai hanno fatto il suo nome nell'esposto presentato in procura il 3.6.2013. In sede di **interrogatorio** delegato alla GdF in data 7.2.2014 **GALLI Corrado** ha affermato "*mi sono correttamente uniformato alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella determinazione del TAEG*".

- La banca Monte dei Paschi di Siena, con missiva indirizzata alla Procura della repubblica di Firenze del 12.6.2013, precisa che **FORTE PINO** è stato titolare della filiale di Certaldo dal 21.3.2005 al 3.7.2007 mentre **GALLI CORRADO** è stato preposto sostituto della filiale di Certaldo dal 1.1.2007 al 1.10.2007.

\*\*\*\*\*

Escussi i consulenti di parte del P.M., delle Difese delle parti civili e dell'imputato Forti questo Collegio ritiene provato che già all'inizio del 2006 la società NOI SPORT di LOTTINI MAURIZIO & CIAPPI SERENELLA s.a.s. si trovava in grave crisi di liquidità risultando, **dai saldi del primo trimestre 2006** dei due conti correnti MPS più utilizzati dalla società, un indebitamento complessivo pari ad € **158.695,61** così suddiviso:


- C/C ordinario n. 11964.13: - 74.179,87
- C/C sbf n. 12184.25: - 84.515,74

In data **24.5.2006** viene stipulato un mutuo fondiario (rep. N. 2311) tra la MPS (mutuante) e LOTTINI MAURIZIO e CIAPPI MANUELA con garanzia reale su un immobile, l'abitazione, di proprietà dei mutuatari. Sebbene i mutuatari dichiaravano in sede di stipula che la provvista del mutuo (€ 150.000,00 di cui 10.000,00 euro destinati alle spese di istruttoria del mutuo ed a estinzione delle posizioni debitorie personali aperte) sarebbe stata destinata alla ristrutturazione dell'immobile ipotecato, la MPS ha versato, *a titolo di finanziamento soci*, la somma di € 140.000,00 su un altro C/C, il n. 15342.35, che era stato aperto dalla società NOI SPORT di LOTTINI MAURIZIO & CIAPPI SERENELLA s.a.s. in data **10.5.2006**. Solo dopo cinque giorni, il **29.5.2006**, l'intera somma è stata investita nella POLIZZA PROPENSIONE TOP 75PT n. 0129038 utilizzata a garanzia dell'apertura di credito sul conto corrente n. 15372.19 aperto il **23.5.2006**.

Su questo ultimo conto corrente è stato effettuato immediatamente uno scoperto di conto corrente accreditando sul C/C ordinario n. 11964.13 l'intero importo garantito di € 140.000,00 per coprire parte del preesistente scoperto di conto corrente.

Ben chiarisce, lo schema che segue, la operazione negoziale posta in essere nel maggio 2006.

Anziché una semplice operazione di mutuo tesa al ripianamento di una esposizione debitoria





C/C ordinario  
n. 15342.35  
(per finanziamento  
soci)

C/C ordinario  
n. 15372.19  
(sconfinamento di conto  
corrente per € 140.000,00  
garantito dalla polizza)

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, occorre interrogarsi se un siffatto castello negoziale –realizzato sotto la direzione e l'orchestra dei funzionari della MPS a cui il LOTTINI e la CIAPPI si erano fiduciosamente rivolti- integri o meno gli estremi del reato contestato, individuando, preliminarmente, il “costo” effettivo del suddetto castello negoziale in termini di oneri ed interessi pagati sul medesimo livello di indebitamento ed il “costo” che avrebbe avuto un semplice ed ordinario contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, che costituisce un metodo frequentemente utilizzato a copertura di un indebitamento di natura imprenditoriale (per un importo che avrebbe potuto semplicemente coprire i passivi dei due conti correnti bancari C n. 11964.13 e n. 12184.25 pari ad € 158.695,61).

La consulente tecnica delle parti civili, dott.ssa DI RENZONE Laura, ha proceduto a determinare unitariamente il costo della operazione negoziale praticata -la cui finalità ultima era, a suo dire, quella di mantenere lo scoperto di conto corrente- prendendo in esame il maggior periodo, rispetto a quello in contestazione, compreso tra maggio 2006 e dicembre 2010 (4 anni e mezzo) in quanto a dicembre 2010 le somme accumulate in polizza sono state attribuite alla società (capitale investito ed interessi maturati), ha preso come riferimento il tasso soglia individuato per il secondo semestre 2006 per l'apertura di credito in conto corrente, il più alto tra quelli individuati per le altre categorie di rapporti negoziali ed ha calcolato il costo dell'indebitamento sia in termini nominali sull'intero periodo che in termini di flussi di cassa alle date in cui si sono effettivamente manifestati e sulla base di ciò è stato calcolato il TAEG (18,612 %) e messo a confronto con il tasso soglia aumentato delle rilevazioni della CMS (tasso soglia del 14,24 % maggiorato della CMS di periodo a 17,44 %).

Gli esiti del suo accertamento sono i seguenti:

a) Contratto di MUTUO FONDIARIO rep. N. 23211.

Il piano d'ammortamento per il periodo (competenza: maggio 2006- dicembre 2010) è stato rideterminato come segue (cfr. 3.3 punto A.):

Piano d'ammortamento mutuo			
DATA	CAPI	INTER	CAPITALE
24/05/200			€ 140.239,17
01/07/200	€	€	€ 138.880,17
01/01/200	€	€	€ 137.487,74
01/07/200	€	€	€ 136.061,06
01/01/200	€	€	€ 134.599,28
01/07/200	€	€	€ 133.101,54
01/01/200	€	€	€ 131.566,96
01/07/200	€	€	€ 129.994,63
01/01/201	€	€	€ 128.383,62
01/07/201	€	€	€ 126.732,98
01/01/201	€	€	€ 125.041,73
TOTALE		€	

b) C/C ordinario n. 15342.35

Il conto C/C ordinario n. 15342.35, aperto in data 10.05.2006 (alcuni giorni prima della stipula del contratto di mutuo: 24.05.2006), è stato utilizzato solo per :

- accreditarvi parte del mutuo E 140.000,00 a titolo di finanziamento soci in data 24.05.2006;
- addebitare l'importo destinato alla polizza, soli cinque giorni dopo (29.05.2006).

Dopo il 29.05.2006 il c/c non è stato più movimentato. Il conto corrente non ha pertanto generato alcuna utilità ma soltanto spese di mantenimento come indicate nella seguente tabella.

Spese	c/c	n.
30/06/2006		€ 30,00
30/09/2006		€ 20,53
31/12/2006		€ 25,38
31/03/2007		€ 30,09
30/06/2007		€ 31,64
30/09/2007		€ 32,00
31/12/2007		€ 19,21
31/03/2008		€ 23,23
30/06/2008		€ 27,34
30/09/2008		€ 32,15
31/12/2008		€ 33,43
31/03/2009		€ 21,16
30/06/2009		€ 25,15
30/09/2009		€ 27,82
04/11/2009		€ 32,00
TOTALE		€ 411,13

b) POLIZZA 75 PT PROPENSIONE TOP n. 0129038

La polizza è stata stipulata in data 29.05.2006 e contestualmente è stata versata in un'unica soluzione la somma di E 140.000,00.

Dagli atti di causa emerge che la polizza è stata chiusa a dicembre 2010.

Dagli estratti conto analizzati risulta che alla data del 24.12.10 sono stati accreditati:

- E 140.000,00 sul c/c n. 15372.19 a chiusura dello scoperto di conto (cfr. punto d) seguente) (DOC. 02);
- E 21.206,32 sul c/c n. 11964.13. (DOC.03)

La sottoscritta consulente ritiene che i suddetti movimenti siano verosimilmente riconducibili alla chiusura della polizza descritta in atti.

Pertanto, nella presente analisi sono stati considerati:

- E 140.000,00 a titolo di capitale
- E 21.206,32 a titolo di interessi attivi netti maturati dal 29.05.2006 al 24.12.2010

c) C/C ordinario n. 15372.19

Il conto corrente, intestato alla società, è stato aperto in data 23.05.2006, cioè il giorno prima della stipula del contratto di mutuo. In data 29.05.2006 sono stati investiti € 140.000,00 nella polizza, è stato concesso un fido per scoperto di c/c di E 140.000,00, immediatamente e totalmente utilizzato a mezzo di scoperto di c/c, versando l'importo sul c/c ordinario n. 11964.13. Su tale credito sono stati applicati interessi debitori e CMS estrapolati dagli estratti conto depositati in atti.

C/C ordinario n. 15372.19	
DATA	Oneri
30/06/2006	€ 2.820,05
30/09/2006	€ 6.131,68
31/12/2006	€ 6.355,75
31/03/2007	€ 6.355,75
30/06/2007	€ 6.411,48
30/09/2007	€ 6.467,21
31/12/2007	€ 5.709,78
31/03/2008	€ 4.786,23
30/06/2008	€ 4.900,98
30/09/2008	€ 4.973,66
31/12/2008	€ 5.067,38
31/03/2009	€ 4.998,01
30/06/2009	€ 5.042,60
30/09/2009	€ 5.056,59
31/12/2009	€ 4.802,19
31/03/2010	€ 4.713,01
30/06/2010	€ 4.757,60
30/09/2010	€ 4.802,19
31/12/2010	€ 4.232,37
<b>TOTALE</b>	<b>€ 98.384,51</b>

Secondo la consulente tecnica dott. Di Renzone il costo di una tipica operazione di rimodulazione di indebitamento sarebbe stato assolutamente meno oneroso sia considerando il costo effettivo del mutuo contratto sia prendendo a riferimento il tasso medio del periodo, inoltre il TAEG supera ampiamente il Tasso Soglia. E ciò nei termini che seguono:

RAPPORTO		oneri collegati al credito
a	contratto di mutuo fondiario	€ 25.318,76
b	C/C ordinario n. 15342.35	€ 411,13
c	polizza	-€ 21.206,00
d	C/C ordinario n. 15372.19	€ 98.384,51
<b>Costo nominale dell'indebitamento</b>		<b>€ 102.908,40</b>

Costo nominale dell'indebitamento	€ 102.908,40
Indebitamento	€ 140 000 00
Rapporto	73,51%

La consulente precisa, ulteriormente, che anche con riferimento al solo **C/C ordinario n. 15372.19**, singolarmente considerato, il tasso pattuito ed applicato è usurario tenuto conto che con l'apertura di credito 29.5.2006 veniva stabilito un tasso nominale debitorio annuo del 13,525 % e una **CMS del 0,75 trimestrale, quindi 3 % annuale**, da cui deriva che il TEG pattuito era pari a 16,525 % e quindi superiore rispetto al tasso soglia pari al 14,235 %.

Analoghe sono le conclusioni del consulente di parte del Pubblico Ministero, il quale ha affermato che *“tutto lo schema, da un punto di vista tecnico, può rientrare in un'unica fattispecie esprimente un rapporto creditizio e di garanzia. Cioè qual è l'unica fattispecie? Ho bisogno di 140 mila euro. Faccio un mutuo per coprire un rapporto dove questi 140 mila euro mi costano più del mutuo, perché il conto corrente scoperto, che poi alla fine è stato il destinatario ultimo, cioè il conto storico di 140 mila euro, costava, tant'è che esprimeva interessi usurari, costava più di quanto è il tasso pattuito sul mutuo”* ed aggiungeva, inoltre, che *“questa tipologia di indebitamento è fuori da ogni uso, da ogni modalità di risolvere i problemi di esposizione debitoria verso la banca. Due conti correnti ed un mutuo per mandare i denari su un conto corrente storicamente già acceso? Più l'acquisizione di doppia garanzia reale sotto forma di ipoteca sugli immobili, garanzia reale sotto forma di pegno sulla polizza”*. Concordava, pienamente con la dott.ssa DI RENZONE circa l'utilizzazione della commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG e, in ogni caso, analizzando anche il solo rapporto di conto corrente n. 15372.19, il dott. BACCILE ha affermato che *“è proprio il patto che risulta ultra-soglia”*.

Di contro CONOSCENTI LUCA, ctp di Pino Forte, ha affermato che la verifica della soglia usuraria, essendo operazioni creditizie differenziate, ed essendo momenti temporali differenziati, devono essere necessariamente considerati singolarmente. Afferma che la CMS *"non deve essere inserita fino al quarto trimestre del 2009, dal primo gennaio 2010 deve essere inserita"*. Non vi è stato nessun superamento del tasso soglia in nessuno dei rapporti esaminati. Sostiene, circa il criterio utilizzato dalla DI RENZONE –che ha preso come riferimento il tasso soglia individuato per il secondo semestre 2006 per l'apertura di credito in conto corrente, il più alto tra quelli individuati per le altre categorie di rapporti negoziali-, che *"non è assolutamente possibile, è una via impropria non ortodossa e è una via che non dà risposta alla verifica legale del sistema di calcolo del supero o meno del tasso soglia...il criterio è sbagliato, cioè non è possibile adottare un criterio omnicomprensivo di tutte le operazioni ragionando su una massa di dati che non sono omogenei tra loro, assolutamente"*. Sostiene che le operazioni poste in essere la MPS con i Lottini sono state operazioni del tutto lineari.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, questo Collegio osserva, preliminarmente, che la fattispecie criminosa contestata agli odierni imputati dalla Pubblica Accusa ha ad oggetto le ipotesi di reato previste dall'art., 644 commi 1, 3 e 5 c.p. cosicché ben è possibile affermare che le condotte criminose contestate attengono sia alla stipula di un contratto di apertura di credito sul conto corrente n. 15372.19 con previsione di interessi usurari *"dal momento che il tasso effettivamente applicato all'operazione era superiore al valore soglia così come determinato dagli artt. 2 e 3 legge 7 marzo 1996 n. 108"* (condotta riconducibile alla fattispecie della usura oggettiva di cui all'art. 644 comma 1 e 3 prima parte c.p.) sia all'aver posto in essere più operazioni *"(concessione di mutuo trentennale, apertura di vari conti correnti con spese trimestrali, stipulazione polizza, entità degli interessi passivi sui conti correnti), tutte tra loro collegate e strumentali all'unico finanziamento predetto di euro 140.000"* con vantaggi usurari per la banca (condotta riconducibile alla fattispecie della usura *"in concreto"* o reale di cui all'art. 644 comma 1 e 3 seconda parte c.p.).

L'istruttoria svolta ha infatti avuto ad oggetto entrambe le predette fattispecie criminose rispetto alle quali gli imputati si sono ampiamente difesi, negando decisamente gli imputati la sussistenza delle difficoltà economiche o finanziarie delle persone offese (cfr. dichiarazioni spontanee di Galli e Forte, quest'ultimo, in particolare, si è concentrato quasi esclusivamente su tale profilo oltre a quello del mancato superamento del tasso soglia usurario) e prendendo, i difensori, chiara posizione al riguardo anche in sede di discussione.

Al riguardo la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che *in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione*

radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (sezioni Unite, 15 luglio 2010, Carelli). In ogni caso, comunque, l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'articolo 111, terzo comma, della Costituzione, e dall'articolo 6 Cedu, commi 1 e 3, lettere a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte Edu nel proc. Drassich c. Italia, impone di ritenere che il potere di attribuire alla condotta addebitata all'imputato una nuova e diversa qualificazione giuridica non possa essere esercitato a sorpresa dovendosi garantire il rispetto della regola del contraddittorio. Ciò che si verifica in due situazioni: allorquando l'imputato o il suo difensore abbia avuto nella fase di merito la possibilità comunque di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione o allorquando la diversa qualificazione giuridica appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio (di merito o di legittimità), stante la riconducibilità del fatto storico oggetto del procedimento a una limitatissima gamma di previsioni normative alternative, per cui l'eventuale esclusione dell'una comporta inevitabilmente l'applicazione dell'altra, non corrispondendo, in tale ipotesi, alla diversa qualificazione giuridica, una sostanziale immutazione del fatto, che, integro nei suoi elementi essenziali, può essere diversamente qualificato secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile (cfr. Cass. 2014/4169 e nello stesso senso v. anche Cass. 2014/48677). Nel caso di specie la norma contestata dal Pubblico Ministero –art. 644 comma 3 c.p.- prevede solo due ipotesi di reato alternative sicché anche l'usura c.d. in concreto costituisce uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio sul quale le parti hanno ampiamente esercitato il loro diritto di difesa.

Tanto premesso dall'istruttoria è risultato evidente che nell'anno 2006 la NOI SPORT di Lottini Maurizio & C. s.a.s. di cui Lottini Maurizio e Ciappi Serenella erano soci e legali rappresentanti versavano in una situazione di oggettiva e conclamata difficoltà economica con ben due conti correnti bancari aperti presso la filiale di Certaldo della Monte dei Paschi di Siena gravemente scoperti (dai saldi del primo trimestre 2006 dei due conti correnti MPS più utilizzati dalla società risulta un indebitamento complessivo pari ad € 158.695,61 così suddiviso: C/C ordinario n. 11964.13: - 74.179,87 e C/C sbf n. 12184.25: - 84.515,74). Indubbio, quindi, sia perché risulta documentalmente sia alla luce di quanto hanno riferito le parti civili in dibattimento che ha trovato



conferma in quanto dichiarato dal figlio delle stesse, che la società nell'anno 2006 non aveva la liquidità necessaria a fronteggiare le proprie obbligazioni.

In tale contesto la decisione di stipulare un mutuo trentennale con cui ripianare pressoché interamente lo scoperto dei conti correnti della NOI SPORT di Lottini Maurizio & C. s.a.s. (e mettere fine agli interessi passivi che su gli stessi periodicamente maturavano), da stipulare personalmente dal Lottini e dalla moglie, ponendo a garanzia un proprio bene immobile personale e utilizzando poi la provvista come finanziamento soci della loro società, costituiva indubbiamente una scelta ragionevole e in linea con la volontà dei due di consentire alla società, che aveva un buon fatturato, di contenere, attraverso i ben più convenienti interessi di un mutuo trentennale piuttosto che gli interessi passivi sugli scoperti di conto corrente, le conseguenze negative della sua crisi di liquidità. L'investimento dei 140.000 euro costituenti la provvista del mutuo e versati su un nuovo conto corrente, il n. 15372.19, poi investiti nella POLIZZA PROPENSIONE TOP 75PT n. 0129038 utilizzata a garanzia dell'apertura di credito sul conto corrente n. 15372.19 è stata, invece, una operazione clamorosamente priva di ragionevolezza imprenditoriale in quanto il costo complessivo di questa operazione è stato, pur tenuto conto degli interessi attivi maturati con l'estinzione della polizza, assolutamente non conveniente per i Lottini.

Ben ha chiarito la consulente Di Renzone che, a fronte di un mutuo di € 140.000 il costo dell'operazione posta in essere dai Lottini, dal 30.6.2006 al 31.12.2010 (data di estinzione della polizza), era pari a € 102.908,40.

La Difesa degli imputati, che strenuamente ha cercato di convincere il Collegio del pieno rispetto, da parte degli imputati delle *"indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella determinazione del TAEG"*, del fatto che la banca e i loro funzionari di filiale non hanno autonomia sui tassi di interesse, che la situazione patrimoniale della società NOI SPORT di Lottini Maurizio & C. s.a.s. come emergente dai bilanci era buona cosicché l'erogazione del mutuo è avvenuta in modo automatico e senza criticità, che le singole operazioni poste in essere dai Lottini vanno esaminate distintamente e che la CMS non andava calcolata per valutare il superamento o meno del tasso soglia, ha totalmente tralasciato di illustrare, al Collegio, quale fosse la ragionevolezza e convenienza delle numerose operazioni compiute in pochi giorni dai due imprenditori che, in grave crisi di liquidità, nel maggio del 2006 hanno acquistato una polizza, investendo tutta la provvista di un mutuo trentennale accreditata su un conto corrente immediatamente lasciato scoperto, il tutto per trovarsi a dover pagare, dopo quattro anni, l'abnorme somma di € 102.908,40 (di cui ben € 98.384,51 maturati per interessi passivi sul c.c. ordinario n. 15372.19).

E certo non si può affermare, e tanto non è stato sostenuto dalla Difesa degli imputati, che il Lottini e la moglie, semplici imprenditori nel settore dell'abbigliamento sportivo, abbiano autonomamente

deciso di porre in essere ben quattro operazioni bancarie senza essere in ciò consigliati, guidati e indotti da quei funzionari di banca che nel tempo avevano continuato a dare loro fiducia, attraverso i sempre più consistenti affidamenti e scoperti di conto corrente, e che ben avrebbero potuto, repentinamente, chiudere i conti e chiedere il rientro degli affidamenti. E proprio in ragione di questa evidente soggezione, per non dire *metus*, in cui versavano il Lottini e la moglie è del tutto verosimile che gli stessi, come da loro riferito, abbiano acconsentito ad investire la provvista del mutuo nella polizza loro proposta dal direttore di filiale Forte, in ciò rassicurati dallo stesso sulla bontà dell'investimento e, in ogni caso, nella impossibilità di non assecondare le indicazioni del Forte. Assolutamente significativo in tal senso è quanto il Lottini ha riferito essergli stato detto dall'allora direttore Forte: *"Maurizio, qui siamo nelle peste. Non se ne cava le gambe. C'è un solo sistema. Tu aiuti me e io aiuto te. Lui doveva raggiungere il budget per vendere queste polizze propensione, io avevo bisogno di soldi, che si fa? Fai una polizza propensione, con questa si garantisce lo scoperto di conto...Praticamente quella cosa lì, dicendomi che, anche se era per l'azienda penalizzante, passato 5-6 mesi si riequilibravano certe cose e veniva tolta. Non si è tolta nell'anno e mezzo che è rimasto lui"*.

E' chiaro che ciò che ha determinato il Forte ad indurre le persone offese a porre in essere in pochi giorni le operazioni negoziali contestate, da valutare unitariamente attesa la causa concreta sottostante, era unicamente il suo interesse a raggiungere il budget richiesto ai direttori di filiale per la vendita di determinate polizze. Lo stesso era ben consapevole della non convenienza dell'operazione complessivamente prospettata ai due clienti della banca tenuto conto delle gravi condizioni di difficoltà economica in cui versava all'epoca la società del Lottini e della moglie, i quali avevano come unico, noto, stringente ed impellente interesse quello di ristrutturare il loro debito diluendolo nel tempo e riducendone il costo, non certo quello di investire del denaro in una polizza acquistandola con soldi che non avevano e con un costo finale che, anziché ridurre la loro iniziale esposizione debitoria, l'ha drammaticamente aggravata. Ciò rende evidente la sussistenza nel Forte dell'elemento soggettivo del reato che, secondo l'insegnamento costante della Corte di legittimità, si identifica nel dolo generico.

Alla luce di quanto sopra risulta quindi pienamente integrata la c.d. usura in concreto sanzionata dalla seconda parte dell'art. 644 comma 3 c.p. essendo stata provata sia la sussistenza di una sproporzione, addirittura nella misura del 73,51 % come accertato dalla ctp dott. Di Renzone, tra la prestazione complessiva dell'Istituto di credito e la controprestazione promessa dalle vittime sia la situazione di difficoltà economica in cui si trovavano le persone offese.

A fronte di tutto ciò nessuna rilevanza riveste la questione del superamento o meno, da parte di ogni singola operazione compiuta, del tasso soglia usurario (e conseguentemente anche la questione della

rilevanza o meno della CMS nel calcolo di detto tasso soglia) atteso che, comunque, poiché per il suo superamento, nel caso concreto, si dovrebbe tener conto anche della commissione di massimo scoperto, per tale via non sarebbe possibile giungere alla condanna degli imputati difettando, nel caso concreto, la prova dell'elemento soggettivo del dolo. Invero, dagli atti risulta pacificamente che i tassi di interesse applicati alle singole operazioni contestate erano in linea con quelli usualmente praticati dagli istituti di credito nel rispetto dei tassi soglia previsti dal legislatore e conformi alle indicazioni della prevalente giurisprudenza civile dell'epoca che escludeva la CSM dal calcolo di tali tassi soglia. Il fatto, poi, che con la recentissima sentenza a Sezioni Unite la Corte di legittimità abbia chiarito che della CMS doveva tenersi conto anche all'epoca dei fatti per cui è processo con le modalità dalla stessa indicate non consentirebbe, tuttavia, di ritenere sussistente l'elemento soggettivo del dolo che deve essere valutato *ex ante* con riferimento al momento in cui la singola operazione è stata compiuta. Da ciò discende l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art. 507 c.p.p. di audizione del ctp dell'imputato Forte.

Sussistono altresì le circostanze aggravanti contestate atteso che il reato è stato commesso dal Forte nell'esercizio di una attività bancaria (art. 644 comma 5 n. 1 c.p.) e in danno di soggetti che svolgevano attività imprenditoriale (art. 644 comma 5 n. 4 c.p.), circostanza quest'ultima configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività (*cfr.* Cass. 2018/31803). Nel caso di specie, peraltro, pur essendo il mutuo stato stipulato dal Lottini e la Ciappi personalmente l'operazione nel suo complesso era finalizzata ad una ristrutturazione del debito della loro società.

La responsabilità penale può tuttavia essere affermata solo rispetto all'imputato Pino Forte, all'epoca dei fatti direttore della filiale di Certaldo ed interlocutore delle vittime come chiaramente riferito dal Lottini, mentre va esclusa per l'imputato Corrado Galli il quale, all'epoca dei fatti, non aveva alcun incarico direttivo in filiale ma era un mero impiegato ed esecutore (*cfr.* missiva della Monte dei Paschi di Siena del 12.6.2013 inviata alla Procura della Repubblica di Firenze) rispetto al quale, peraltro, nessuna delle vittime ha riferito di un suo diretto coinvolgimento nella ideazione della operazione contestata. Egli va pertanto assolto per non aver commesso il fatto.

\*\*\*\*\*

Venendo al trattamento sanzionatorio, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., ritenuto che in dibattimento non è emerso alcun elemento da valutare ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato Forte atteso che lo stesso non si è fatto alcuno scrupolo, al fine di raggiungere il budget aziendale, di indurre il Lottini e la moglie, che si trovavano in uno stato di difficoltà economica e che di lui si fidavano senza possibilità di opporsi alle sue richieste

come quella di sottoscrivere la polizza di cui alla imputazione, partendo da una pena base superiore al minimo edittale tenuto conto della gravità della condotta e dei danni cagionati si reputa congrua la pena di anni tre e mesi sei di reclusione e € 9.000,00 di multa (p.b. anni due e mesi di reclusione e € 6.000,00 di multa aumentata per la circostanza aggravante di cui al comma 5 n. 1 dell'art. 644 c.p., ritenuta più grave, a anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 8.000,00 di multa ulteriormente aumentata, ex art. 63 comma 4 c.p., per la circostanza aggravante di cui al comma 5 n. 4 dell'art. 644 c.p. a anni tre e mesi sei di reclusione e € 9.000,00 di multa). Di diritto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla pena accessoria, ex art. 29 c.p., dell'interdizione da pubblici uffici per anni cinque.

L'entità della pena irrogata non consente il riconoscimento di alcun beneficio.

\*\*\*\*\*

Quanto alle domande risarcitorie delle costituite parti civili ben possono essere accolte attese la accertata responsabilità di Pino Forte, rinviandone la definitiva determinazione al competente giudice civile, e con liquidazione di una provvisoria pari ad € 30.000,00 ciascuno a titolo di danni morali per i quali può ampiamente ritenersi raggiunta la prova, oltre spese di costituzione e difesa che, in base a quanto stabilito dal DM 55/2014 possono essere liquidate, tenuto conto dell'istruttoria svolta e delle questioni giuridiche sottese, nel massimo valore consentito (con l'aumento dell'80%) per la fase studio (€ 810) e per la fase istruttoria (€ 2.430) e nei valori medi per la fase introduttiva (€ 720) e decisoria (€ 1.350) e così complessivamente € 5.310,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura richiesta del 15%, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti civili.

Firenze, 26.9.2018

I Giudice

Il Presidente

Sez. U - , *Sentenza n. 16303 del 20/06/2018* (Rv. 649294 - 01)

*Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: CARLO DE CHIARA. Relatore: CARLO DE CHIARA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

\*\*\*\*\*

## DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

\*\*\*\*\*